

Fermo, data come da protocollo

Al Sig. Sindaco del Comune di Fermo

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della provincia di Fermo

Al Sig. Questore di Fermo

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di Fermo

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Fermo

Ai Sigg. Rappresentanti dei Partiti e Movimenti Politici Loro Sedi

Agli Organi di Informazione locali

OGGETTO: Consultazioni elettorali e referendarie del 12 giugno 2022. Propaganda elettorale e comunicazione politica.

Affinché il confronto politico si svolga anche in occasione delle citate consultazione elettorali e referendarie del 12 giugno 2022 in un clima di serena e civile dialettica democratica nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella Costituzione della Repubblica a garanzia della libertà di riunione e dell'espressione del pensiero, si ricordano di seguito alcune prescrizioni normative in materia di propaganda elettorale in occasione del referendum ad ulteriore specificazione di quanto già rappresentato nella prefettizia prot. n. 16756 del 28 aprile u.s..

L'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dall'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199, dispone, al primo comma, che: "alla propaganda



relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130."

Le facoltà che le leggi n. 212 e n. 130 riconoscono ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale con proprie liste o candidature vengono attribuite dal citato articolo 52 della legge 1970, n. 352, per quanto concerne i referendum, soltanto ai partiti o gruppi politici che abbiano una propria rappresentanza in Parlamento, nonché ai promotori del referendum; questi ultimi considerati come gruppo unico.

Da ciò consegue, innanzitutto, che soltanto i partiti o gruppi politici predetti, nonché i promotori del referendum, potranno ottenere gli spazi per l'affissione di materiale di propaganda elettorale, previsti all'art. 1, primo comma, della legge n. 212.

Dal momento dell'assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale a coloro che ne hanno titolo e fino alla chiusura delle votazioni.

- a) E' vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda referendaria negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni commerciali.
- b) E' vietata l'esposizione di materiale di propaganda referendaria negli spazi di pertinenza degli interessati di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639. Trattasi dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico. In eccezione al predetto divieto, l'art. 1 della legge n. 130 del 24 aprile 1975 consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata l'affissione di quotidiani e periodici. L'eccezione vale anche per i giorni della votazione (art. 8 della legge n. 130).
- c) E' vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, sulle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.
 - Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni (art. 1 della legge 212/1956).
- d) E' vietata ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso, in luogo pubblico, ad iniziare dal 30° giorno precedente la data fissata per la consultazione (art. 4 della legge 130/1975): deve quindi ritenersi proibita, durante il periodo sopra specificato, oltre che la propaganda referendaria con mezzi luminosi, striscioni o drappi, ogni altra forma di propaganda figurativa o



luminosa, a carattere fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, figure allegoriche, palloni o aerostati ancorati al suolo. Sono escluse dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti.

- e) L'art. 6 della legge 212, nella nuova formulazione della legge n. 130, vieta ogni forma di propaganda figurativa luminosa mobile. Al contrario, deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili. I veicoli che rechino tali mezzi di propaganda devono avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale o aeronautica o navale; deve poi ritenersi che, dentro i limiti delle predette norme, la sosta tecnica dei veicoli stessi deve essere ammessa.
- f) E' vietato il lancio e il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, mentre ne è consentita la distribuzione.
- g) Sono vietate affissioni non autorizzate e scritte abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico e archeologico dell'arredo urbano, nonché degli altri beni di valore.
- h) L'utilizzazione di postazioni fisse, c.d. "gazebo" e/o i banchetti, ai fini elettorali può essere consentita solo a determinate condizioni:
 - tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che, direttamente o indirettamente, richiamino formazioni politiche o candidati;
- all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, 1° comma, e 8, 3° comma, della legge n. 212/1956 e succ. modificazioni.

Al riguardo, in merito al fare uso di bandiere nelle sistemazioni dei gazebo e/o banchetti, si ritiene, interpretando la ratio dell'art. 6 della legge n. 212/1956, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forma di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità dei gazebo e/o dei banchetti. In sostanza si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture quali gazebi e banchetti possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini, o di altro materiale di propaganda.

Inoltre, a norma del combinato disposto di cui all'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 e all'art. 49, comma 4, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16



dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento d'esecuzione del Codice della Strada), gli annunzi dei comizi e delle manifestazioni effettuati mediante altoparlanti installati su mezzi mobili sono subordinati alla preventiva autorizzazione del sindaco, se limitati nell'ambito del territorio comunale mentre la competenza è del Prefetto per ambiti territoriali sovracomunali.

Si rammenta altresì che le disposizioni vigenti in materia di defissione di manifesti abusivi prevedono che si proceda all'immediata defissione dei suddetti da parte degli appositi servizi comunali e alla cancellazione delle scritte abusive mentre, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modifiche, le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico in solido dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

Inoltre si segnala che i mezzi acustici, il cui uso è consentito solamente dalle ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (ai sensi dell'art. 7 legge 130/75), a bordo di automezzi, per il solo annuncio dei comizi e del tema degli stessi, dovranno essere tenuti a conveniente volume in modo da non arrecare disturbo alla quiete ed alle occupazioni dei cittadini; gli automezzi con altoparlanti in funzione, dovranno tenersi sempre lontani dalle località ove sono in atto comizi elettorali e da ospedali od altri luoghi di cura, ovvero da altri luoghi in cui si svolgono manifestazioni religiose e civili tradizionali.

I Sindaci dei Comuni della provincia, tenendo conto delle richieste pervenute, provvederanno a definire un calendario dei comizi o di riunioni per la propaganda elettorale o per l'installazione di tavoli di propaganda nelle principali vie e piazze.

Tutti i partiti, o gruppi politici o dei promotori del referendum che intendano indire comizi dovranno chiedere l'uso del luogo prescelto per iscritto al competente Ufficio del Comune con congruo anticipo, indicando il giorno, l'ora e il luogo, perché possano essere tempestivamente disposti i servizi di ordine pubblico. La priorità per l'uso del luogo scelto può conseguire dall'ordine cronologico di presentazione della domanda, contemperando tale criterio, nel caso di più richieste per lo stesso orario e per lo stesso luogo, con altre forme di scelta, ivi compreso il criterio della rotazione.

In occasione delle manifestazioni religiose e civili tradizionali che si svolgono secondo le consuetudini locali, dovrà essere evitata in linea di massima la concomitanza di pubblici comizi negli stessi luoghi e nelle stesse ore, salvo i casi che saranno risolti in sede locale.

La durata dei comizi da tenersi negli ultimi due giorni consentiti per la propaganda referendaria potrà essere limitata nella durata – salve diverse intese in sede locale – nell'intento di consentire a tutti i soggetti richiedenti la possibilità dell'esercizio di tale modalità di propaganda.



Inoltre si rappresenta che non potranno essere distribuiti, durante lo svolgimento dei comizi e delle manifestazioni, all'interno ed in prossimità dei luoghi dove si svolgono, volantini e stampati contenenti propaganda di partiti e di gruppi politici o promotori referendari diversi da quello da cui è stato indetto il comizio o la manifestazione stessa; eventuali cortei ed altre manifestazioni del genere dovranno essere programmati in modo da non arrecare disturbo ai comizi.

Raccomandando la consueta attenzione, si rappresenta che eventuali ulteriori chiarimenti potranno essere chiesti a questo Ufficio Elettorale Provinciale.

Il Prefetto